Rep. n. del

EMERGENZA SISMA 2016-PROROGA CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON IL SIG. EDER STAFFOLANI

L’anno duemiladiciannove nel giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre presso la sede del Comune di San Ginesio, sono presenti i Sigg.:

### Geom. Sergio Marcelli in qualità di Responsabile dell’Area tecnica urbanistica del Comune di San Ginesio che interviene in nome e per conto del Comune di San Ginesio partita IVA 00215270430

E

Il sig. Eder Staffolani nato a Macerata (MC) il 13.05.1985 e residente a Potenza Picena (MC) in via P.le N. Sauro n. 18 (CF: STFDRE85E13E783G);

**PREMESSO**

-che con Determina del Responsabile Area Tecnica Urbanistica-Ufficio Sisma n. 44 del 15/02/2019 è stata disposta l’assunzione del sig. Eder Staffolani, nato a Macerata (MC) il 13.05.1985 e residente a Potenza Picena (MC) in via P.le N. Sauro n. 1 (CF: STFDRE85E13E783G) con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. giur. D con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, dal 01.03.2019 al 31.12.2019 (ulteriormente prorogabile nei limiti temporali delle norme in materia di sisma);

- che il prestatore di lavoro è stato invitato dal Comune a presentarsi per la stipula del presente contratto di proroga nelle forme previste dall’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995 e s.m.i;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di San Ginesio, ai sensi della Determina del Responsabile Area tecnica urbanistica n. 250 del 19.12.2019, ha disposto la **proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, dal 1/1/2020 al 31/12/2020, ulteriormente prorogabile nei limiti temporali delle norme in materia di emergenza sisma, del Sig. EDER STAFFOLANI** come sopra generalizzato, di seguito chiamato Dipendente, che accetta.

ART. 2 – Il Dipendente è inquadrato professionalmente nella categoria “D” – profilo professionale istruttore Direttivo Tecnico - con conseguente livello retributivo iniziale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali stipulato in data 9 maggio 2006. Le mansioni assegnate al Dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta qualifica professionale, fatto comunque salvo il potere del responsabile del servizio in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale.

ART. 3 – Il dipendente prenderà servizio in data 1.1.2020 ed il rapporto di lavoro avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2020, salvo proroga, e si risolverà di diritto allo spirare del termine indicato.

La sede dell’attività lavorativa del Dipendente è individuata presso i locali ed il territorio dell’Ente, sito in Colle San Giovanni snc.

ART. 4 Essendo un’assunzione dettata da esigenze straordinarie ed urgenti, il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art.2126 c.c..

ART. 5 – La presente assunzione potrà, a discrezione del Comune, essere prorogata nei limiti temporali previsti dalla normativa in materia di emergenza sismica vigente al momento;

ART. 6 – Le parti possono risolvere il rapporto di lavoro rispettando il termine minimo di preavviso di giorni 15 (quindici ). La parte che risolverà il rapporto di lavoro senza l’osservanza del termine predetto è tenuta a corrispondere un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

L’Amministrazione ha diritto di trattenere, sull’importo eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. Nel caso sia il Comune a risolvere il contratto di lavoro, il provvedimento dovrà essere motivato.

ART. 7 – In nessun caso, comunque, il rapporto di lavoro potrà essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 8 – Per quanto non previsto nel presente contratto di lavoro individuale a tempo determinato si rimanda espressamente al dettato dall’art. 7 del CCNL del 14.09.2000 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Ginesio li, 19 Dicembre 2019

IL DIPENDENTE IL RESPONSABILE UFFICIO SISMA

(Sig. Eder Staffolani) (Geom. Sergio Marcelli)